

Bruxelles, 21 giugno 2022
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0190(NLE)**

**10511/22
ADD 1**

**TRANS 427
MAR 133**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	21 giugno 2022
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	COM(2022) 290 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Commissione centrale per la navigazione sul Reno in merito all'adozione del regolamento rivisto concernente il personale di navigazione sul Reno (RPN)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 290 final - ANNEX.

All.: COM(2022) 290 final - ANNEX



Bruxelles, 20.6.2022
COM(2022) 290 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Commissione centrale per la navigazione sul Reno in merito all'adozione del regolamento rivisto concernente il personale di navigazione sul Reno (RPN)

ALLEGATO

Il progetto di regolamento riveduto concernente il personale di navigazione sul Reno (RPN) è così modificato:

all'articolo 3.02 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per la navigazione sul Reno valgono i certificati di qualifica dell'Unione, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati a norma della direttiva (UE) 2017/2397, nonché i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati a norma del presente regolamento, **fatta salva, se del caso, l'applicazione di detta direttiva, in particolare dell'articolo 10.**

Conformemente alle disposizioni del presente regolamento e, se del caso, alle disposizioni della direttiva, la La qualifica per una funzione a bordo deve poter essere attestata in qualsiasi momento:

- a) dal conduttore, per mezzo di un certificato di qualifica per conduttore di imbarcazioni del tipo e delle dimensioni in questione o di un certificato di qualifica dell'Unione per conduttore, se del caso accompagnato dalle necessarie autorizzazioni specifiche;
- b) da altri membri dell'equipaggio, per mezzo di un libretto di navigazione valido rilasciato a loro nome e contenente un certificato di qualifica **o un certificato di qualifica dell'Unione;**
- c) dagli esperti di navigazione passeggeri e dagli esperti di gas naturale liquefatto, per mezzo di un certificato di qualifica o di un certificato di qualifica dell'Unione, nonché dal personale addetto al primo soccorso, dal personale addetto agli apparecchi respiratori e dal personale di sicurezza a bordo delle navi che trasportano merci pericolose, per mezzo di un certificato relativo a tali operazioni specifiche.

In deroga alle lettere b) e c), i membri dell'equipaggio di navi marittime che navigano sul Reno, ad eccezione del conduttore, possono attestare la loro qualifica presentando un certificato rilasciato o riconosciuto conformemente alla convenzione STCW.";

all'articolo 5.01 i paragrafi 3 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"3. L'autorità competente è responsabile dei dati generali e dei visti di controllo. A tal fine ha il diritto di chiedere la presentazione di giornali di bordo completi o di relativi estratti, oppure di altri documenti giustificativi appropriati. Può apporre il visto di controllo solo per viaggi di durata inferiore a 15 mesi. ~~Il conduttore è responsabile della registrazione dei dati specifici relativi ai viaggi effettuati.~~";

"6. Conformemente alle disposizioni del presente regolamento e, se del caso, alle disposizioni della direttiva (UE) 2017/2397, il conduttore è responsabile della registrazione dei dati specifici relativi ai viaggi effettuati. Il conduttore deve:

- a) riportare regolarmente tutte le iscrizioni nel libretto di navigazione conformemente alle istruzioni per la tenuta del libretto di navigazione contenute nel libretto stesso;
- b) conservare il libretto di navigazione in un luogo sicuro della timoneria fino alla fine del servizio o fino al termine del contratto di lavoro o di qualsiasi altro accordo;

- c) su sua richiesta, consegnare senza indugio e in qualsiasi momento il libretto di navigazione al titolare.";

all'articolo 13:01 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. ~~Chiunque conduce~~ **Conformemente alle disposizioni del presente regolamento e, se del caso, alle disposizioni della direttiva (UE) 2017/2397, la conduzione di** un'imbarcazione richiede un'autorizzazione specifica se il conduttore responsabile:

- a) conduce a mezzo radar;
- b) conduce su vie navigabili che sono state classificate come tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici;
- c) conduce su vie navigabili classificate come vie navigabili interne a carattere marittimo;
- d) conduce imbarcazioni che utilizzano gas naturale liquefatto come combustibile, oppure
- e) conduce grandi convogli.";

all'articolo 13.02 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. ~~Chiunque conduce un'imbarcazione e navighi a mezzo radar~~ **La conduzione a mezzo radar** quale prevista dal regolamento di polizia per la navigazione sul Reno (RPNR) richiede un'autorizzazione specifica allo scopo ~~per la navigazione con radar.~~";

all'articolo 13.03 i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. ~~Chiunque conduce~~**La conduzione di** imbarcazioni su vie navigabili che sono state classificate come tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici a norma del paragrafo 2 in appresso richiede un'autorizzazione specifica allo scopo ~~per tale tratto di via navigabile interna.~~";

"2. Ove necessario per garantire la sicurezza della navigazione **e fatta salva, se del caso, l'applicazione della direttiva (UE) 2017/2397**, gli Stati costieri possono identificare i tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici situati nel loro territorio, se tali rischi sono dovuti a una o più delle ragioni seguenti:

- a) frequenti cambiamenti dell'andamento e della velocità delle correnti;
- b) caratteristiche idromorfologiche delle vie navigabili interne e mancanza di adeguati servizi d'informazione sui canali navigabili riguardanti le vie navigabili interne o di opportune carte;
- c) presenza di uno specifico regolamento del traffico locale giustificato da specifiche caratteristiche idromorfologiche delle vie navigabili interne; o
- d) elevata frequenza di incidenti in uno specifico tratto della via navigabile interna riconducibile alla mancanza di una competenza non contemplata dalla norma ES-QIN, parte I, capitolo 2.";

all'articolo 13.04 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. ~~Chiunque conduca~~**La conduzione di** un'imbarcazione su vie navigabili interne a carattere marittimo richiede un'autorizzazione specifica allo scopo ~~per la navigazione su tale via navigabile interna.~~";

all'articolo 13.05 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. ~~Chiunque conduca~~**La conduzione di** imbarcazioni che utilizzano gas naturale liquefatto come combustibile richiede un'autorizzazione specifica allo scopo ~~per la conduzione di tali imbarcazioni.~~ Ciò è attestato da un corrispondente certificato di qualifica di esperto di gas naturale liquefatto.";

all'articolo 13.06 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. ~~Chiunque conduca~~**La conduzione di** grandi convogli richiede un'autorizzazione specifica allo scopo ~~per la conduzione di tali convogli.~~

Ogni candidato deve essere in grado di attestare un tempo di navigazione di almeno 720 giorni, di cui almeno 540 giorni come conduttore e almeno 180 giorni durante i quali ha preso autonomamente decisioni in merito alla rotta e alla velocità di un grande convoglio.";

all'articolo 20.01 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I libretti di navigazione rilasciati **o la cui validità è stata prorogata** conformemente alle prescrizioni applicabili fino all'entrata in vigore del presente regolamento ~~o la cui validità è stata prorogata~~ restano validi nella misura determinata da dette prescrizioni fino alla data di scadenza iniziale, ma non oltre il 17 gennaio 2032. Il presente punto 1 si applica anche ai libretti di navigazione riconosciuti equivalenti dalla CCNR.";

all'articolo 20.02 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I giornali di bordo rilasciati **o la cui validità è stata prorogata** conformemente alle prescrizioni applicabili fino all'entrata in vigore del presente regolamento ~~o la cui validità è stata prorogata~~ restano validi nella misura determinata da dette prescrizioni fino alla data di scadenza iniziale, ma non oltre il 17 gennaio 2032. Il presente punto 1 si applica anche ai libretti di navigazione riconosciuti equivalenti dalla CCNR.";

all'articolo 20.03 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le piccole e grandi patenti di navigazione sul Reno **rilasciate o la cui validità è stata prorogata** conformemente alle prescrizioni applicabili fino all'entrata in vigore del presente regolamento ~~o la cui validità è stata prorogata~~ restano valide nella misura determinata da dette prescrizioni fino alla data di scadenza iniziale, ma non oltre il 17 gennaio 2032.";

all'articolo 20.08 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"I membri dell'equipaggio di navi marittime che navigano sul Reno possono attestare la loro competenza per mezzo di un certificato rilasciato o riconosciuto conformemente alla convenzione STCW. Ciò si applica al conduttore solo fino al 17

gennaio 2038 e a condizione che l'attività di navigazione interna sia svolta all'inizio o alla fine di un viaggio di trasporto marittimo."